

STATUTI

Art. 1 Denominazione, natura giuridica, sede, durata

La federazione “formazioneplus – rete ecumenica svizzera della formazione continua” (formazioneplus) è un’associazione ai sensi delle disposizioni degli articoli 60 ss CCS e ha sede a Lucerna.

La federazione formazioneplus è costituita per una durata indeterminata, non ha scopo di lucro e non persegue interessi economici.

Art. 2 Fine

formazioneplus è la federazione ombrello delle strutture formative delle Chiese e di altri enti interessati in Svizzera.

In quanto associazione di interessi formazioneplus promuove l’interconnessione e la cooperazione tra gli operatori così come organizzazioni e persone del settore della formazione per adulti cattolica, evangelica riformata ed ecumenica. Mediante la presenza comune sul mercato formazioneplus rafforza il ruolo del lavoro della formazione per adulti all’interno e all’esterno delle Chiese così come la sua percezione nella società.

In quanto federazione specializzata formazioneplus promuove il transfer del know-how, l’expertise e la competenza di centri di formazione, servizi specializzati e organizzazioni così come di altri aderenti alla rete allo scopo di sviluppare ulteriormente la qualità e di meglio profilare il lavoro della formazione per adulti. formazioneplus cura i contatti internazionali con organizzazioni ecclesiastiche partner.

In quanto associazione di interessi specializzata formazioneplus offre prestazioni di servizi mirate ai membri della federazione, alla rete e al pubblico.

formazioneplus è impegnata nello sviluppo della formazione non formale in tutte le forme del lavoro ecclesiastico svolto a beneficio dell’intera popolazione. Accanto alla sensibilizzazione e alla riflessione di fondo sui valori e sulle questioni di senso nella nostra società e alla promozione del dialogo interreligioso, un posto centrale può essere occupato da temi come la lotta alla povertà o la migrazione.

Art. 3 Membri

La federazione formazioneplus è composta da organizzazioni e istituzioni responsabili per le Chiese di un lavoro di formazione non formale fondato su basi cristiane. Sono:

- centri di formazione,
- servizi specializzati delle Chiese per la formazione degli adulti,
- federazioni, associazioni, fondazioni attive nella formazione degli adulti di stampo cristiano,
- organizzazioni interessate alla formazione degli adulti ecumenica, ma che non sono attive principalmente nella formazione degli adulti.

Per essere ammessi bisogna presentare una domanda scritta al comitato. Il comitato decide dell’ammissione.

La qualità di membro si estingue in caso di scioglimento della federazione, cessazione delle condizioni che giustificano un’adesione, dimissioni o esclusione.

Le dimissioni di un membro possono aver luogo alla fine dell’anno civile presentando una dichiarazione scritta al comitato.

Ogni membro che non ottempera ai propri obblighi finanziari è cancellato dall'elenco dei membri dal comitato e non ha diritto di presentare ricorso all'assemblea generale.

Su richiesta del comitato l'assemblea generale può escludere un membro in altri casi se ha violato gravemente gli statuti della federazione o se sono venute meno le condizioni che ne giustificano l'adesione.

I membri dimissionari o esclusi sono tenuti a pagare la quota associativa da loro dovuta sino alla fine dell'esercizio in corso.

Ogni pretesa personale dei membri sul patrimonio della federazione è esclusa.

Art. 4. Organi

Gli organi della federazione formazioneplus sono:

- l'assemblea generale,
- il comitato,
- i revisori dei conti, nella misura in cui sono eletti e incaricati dall'assemblea generale.

Art. 5. Assemblea generale

L'assemblea generale è l'organo supremo della fondazione formazioneplus. L'assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno nel corso del primo semestre dell'anno civile.

La convocazione ha luogo almeno 20 giorni prima dell'assemblea mediante comunicazione scritta del comitato con indicazione dell'ordine del giorno. Le proposte da parte dei membri devono essere presentate al comitato almeno 30 giorni prima dell'assemblea. L'assemblea generale può statuire su questioni che non figurano all'ordine del giorno soltanto con il consenso di tutti i membri presenti.

Il comitato può convocare una assemblea generale straordinaria nella misura in cui le questioni da affrontare lo richiedano o se un membro lo esige. L'assemblea deve aver luogo entro due mesi dalla presentazione della richiesta.

L'assemblea generale adotta le sue decisioni con la maggioranza semplice dei voti espressi. Il/La presidente partecipa alla votazione. In caso di parità di voti il suo voto è decisivo.

Nelle elezioni, al primo turno si decide con la maggioranza assoluta, al secondo con la maggioranza relativa. In caso di parità di voti si decide mediante sorteggio.

Per la modifica degli statuti, l'esclusione di membri e lo scioglimento dell'associazione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti dei membri presenti.

Elezioni e votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che non si decida per una votazione a scrutinio segreto.

Nell'assemblea generale ogni membro dispone di un voto. Il diritto di voto viene esercitato dal membro o da un rappresentante del membro. I membri non hanno diritto di voto su decisioni che li riguardano personalmente.

Il comitato ha diritto di voto.

L'assemblea generale è presieduta dal/dalla presidente, in caso di impedimento dal/dalla vicepresidente. Le decisioni adottate dall'assemblea generale e gli esiti delle elezioni devono essere messi a verbale. Il processo verbale deve essere firmato dal/dalla presidente e dal/dalla verbalizzante.

Ogni assemblea generale convocata in conformità con gli statuti può deliberare indipendentemente dal numero di membri presenti.

All'assemblea generale spettano in particolare le seguenti competenze:

- approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale,
- approvazione del rapporto annuale del comitato,
- approvazione del conto annuale e scarico al comitato,
- approvazione del preventivo,
- fissazione delle quote associative,
- elezione dei membri del comitato,
- elezione del/della presidente,
- elezione dei revisori dei conti
- modifica degli statuti
- scioglimento della federazione formazioneplus e impiego del ricavato della liquidazione,
- decisione su tutti gli altri oggetti che le sono riservati dalla legge o dagli statuti o che le sono sottoposti dal comitato.

Art. 6. Comitato

Il comitato è composto da 3 a 5 membri, eletti per un mandato di tre anni. È ammessa la rielezione. In sede di elezioni bisogna prestare attenzione all'equa rappresentanza delle parti cattoliche ed evangeliche riformate nonché di centri di formazione, servizi specializzati e associazioni.

Il comitato si autocostruisce, eccezion fatta per la sua presidenza, eletta dall'assemblea generale.

Il comitato si riunisce su convocazione del/della presidente ogni volta che gli affari lo richiedono. Un membro del comitato può esigere la convocazione di una seduta straordinaria del comitato che deve aver luogo entro 30 giorni. La convocazione alle sedute del comitato deve avvenire per iscritto con almeno 10 giorni di anticipo e con la comunicazione dell'ordine del giorno. Le discussioni devono essere messe a verbale.

Il comitato può deliberare quando la metà ma almeno tre dei suoi membri sono presenti. Adotta le proprie decisioni con la maggioranza dei voti dei membri di comitato presenti. Il/La presidente ha diritto di voto; in caso di parità di voto il suo voto è decisivo. Le deliberazioni per via circolare sono ammesse purché nessun membro di comitato richieda una deliberazione orale.

L'attività dei membri del comitato è esercitata in linea di principio a titolo onorifico. Per le spese di riunione e di viaggio così come per incarichi particolari possono essere accordati indennizzi entro i limiti del bilancio preventivo.

Il comitato gestisce gli affari correnti e rappresenta la federazione formazioneplus all'esterno. Decide in merito a tutte le questioni che non sono espressamente di competenza dell'assemblea generale, in particolare su:

- conduzione della federazione formazioneplus conformemente al fine,
- preparazione e convocazione dell'assemblea generale così come l'esecuzione delle sue deliberazioni,
- rapporto annuale sull'attività della federazione e rendicontazione della federazione all'attenzione dell'assemblea generale,
- ricerca e amministrazione delle risorse finanziarie,

- vigilanza sull'ottemperanza degli obblighi che competono ai membri o dei compiti loro affidati,
- promozione degli scopi della federazione mediante un lavoro di pubbliche relazioni al passo con i tempi, cura dei contatti con le autorità e altre attività,
- emanazione di regolamenti,
- formazione di commissioni,
- deleghe a gruppi di lavoro e gruppi di progetto,
- nomina di un segretariato / di un cassiere o di una cassiera.

Il comitato regola il diritto di firma. Se non diversamente stabilito, la federazione formazioneplus è rappresentata in modo giuridicamente vincolante dalla firma congiunta di due membri del comitato.

Il comitato può delegare la gestione e l'amministrazione della federazione a un ufficio amministrativo.

Art. 7 Revisori dei conti

L'assemblea generale può nominare revisori/e dei conti o un'ideonea società fiduciaria. I revisori verificano i conti della federazione e presentano un rapporto scritto all'assemblea generale.

Art. 8 Risorse finanziarie, esercizio e responsabilità

Le risorse finanziarie della federazione formazioneplus comprendono quanto segue:

- quote annuali dei membri,
- eventuali contributi straordinari dei membri,
- entrate provenienti da prestazioni di servizio e prodotti della federazione,
- accordi di prestazione con la Confederazione e con le Chiese,
- sovvenzioni, donazioni e offerte,
- eventuali ricavi provenienti dal patrimonio della federazione.

L'esercizio della federazione è identico all'anno civile.

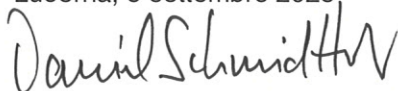
Gli obblighi della federazione formazioneplus sono garantiti esclusivamente dal patrimonio della federazione.

In caso di scioglimento della federazione formazioneplus l'assemblea generale decide in merito all'impiego del patrimonio conformemente al fine della federazione. Per il resto si applicano le disposizioni del Codice civile.

Art. 9 Entrata in vigore degli statuti

Questi statuti corrispondono alla versione approvata dall'assemblea generale straordinaria del 5 settembre 2025.

Lucerna, 5 settembre 2025,



Pastore Dr. Daniel Schmid Holz,
presidente



CN Simon Stadler,
vicepresidente